

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

Nell'interesse del Dott. **D'Amico Andrea**, nato il 17/08/1980 a Palermo (PA), C.F. DMCNDR80M17G273L, e ivi residente, in via Roma, n. 83, cap 90133, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; fax n. 0917722955; pec: francescoleone@pec.it), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; fax: 0917722955; pec: simona.fell@pec.it), Ciro Catalano (C.F. CTLCRI89A28G273R; fax: n. 091 7722955; cirocatalano@pec.it) e Irene Contorno (C.F. CNTRNI91E64G273S; fax: n. 091 7722955; pec: irenecontorno@pecavvpa.it), giusta procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3,

CONTRO

- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Commissione interministeriale Ripam**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Commissione esaminatrice del concorso**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- il **Formez PA** - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI

- della Dott.ssa **Martinico Maria** (C.F. MRTMRA77A68D423K), nata il 28 Gennaio 1977, collocata alla posizione n. 356 della graduatoria dei candidati vincitori del concorso, per il codice GIURI e per il Distretto della Corte d'Appello di Palermo, all'indirizzo PEC mariamartinico@pec.it;
- della Dott.ssa **D'Angelo Vita**, nato il 20/03/1980, collocata alla posizione n. 266 della graduatoria dei candidati vincitori del concorso, per il codice GIURI e per il Distretto della Corte d'Appello di Palermo, di cui sono state richieste le generalità, nella quale sopravanzerebbe parte ricorrente in accoglimento delle esposte censure;

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- della graduatoria dei candidati vincitori del «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*», per il Distretto della Corte d'Appello di Palermo, pubblicata il 14 gennaio u.s. sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente, nella quale l'odierna parte ricorrente risulta inclusa con un punteggio inferiore a quello spettante;
- dell'avviso di assegnazione delle sedi, pubblicato il 9 febbraio u.s. sul sito *web* del Ministero della Giustizia, e del relativo elenco di convocazioni per il Distretto della Corte D'Appello di Palermo, nella parte in cui l'odierna parte ricorrente risulta incluso in una posizione inferiore a quella spettante;
- della graduatoria dei candidati vincitori ed idonei del «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*», pubblicata il 14 gennaio u.s. sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente, nella quale l'odierna parte ricorrente risulta collocata quale vincitrice alla posizione n. 376 (codice concorso GIURI) per il Distretto della Corte d'Appello di Palermo, con un punteggio complessivo inferiore rispetto a quello legittimamente spettante per la mancata attribuzione dei 2 punti ulteriori per il possesso della laurea magistrale a ciclo unico;
- del punteggio complessivo (prova + titoli) riportato nella graduatoria dei candidati vincitori da parte ricorrente, per il codice di interesse, pari a **29**, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla mancata valutazione della laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza in possesso del ricorrente alla stregua di quella specialistica (3 + 2), cui l'amministrazione ha attribuito ulteriori due punti, nonostante la medesima durata;
- del punteggio numerico, pari a **5,75**, anziché 7,75, assegnato a parte ricorrente per i titoli in suo possesso, viziato dalla mancata attribuzione di due punti ulteriori poiché non assimilata a quella specialistica (3 + 2), cui l'amministrazione ha attribuito ulteriori due punti;
- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori per il Distretto della Corte d'Appello di Palermo;

- per quanto di interesse, dell'art. 6, comma 2, lett. i, del bando di concorso, nella misura in cui ha determinato un plusvalore per la laurea specialistica, naturale proseguimento della triennale, a dispetto delle lauree Magistrali a Ciclo Unico, con conseguente mancato riconoscimento di 2 punti ulteriori in favore del ricorrente che è in possesso di una Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza;
- del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio, con particolare riguardo alla diversa attribuzione del punteggio a seconda del conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico o di una specialistica (3+2);
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

volte all'adozione di ogni provvedimento utile a consentire all'odierna parte ricorrente la rettifica in aumento del punteggio per titoli riportato, in considerazione della laurea magistrale a ciclo unico in suo possesso, con conseguente relativa inclusione nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante nella graduatoria di merito del «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*» (codice concorso GIURI), relativa al Distretto della Corte d'Appello di Palermo e/o l'adozione di ogni altra misura idonea;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

dell'interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti, nella graduatoria dei vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Palermo (Codice PA);

E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio per titoli conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, ai fini dell'inclusione, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria finale di merito per il Distretto della Corte di Appello di Palermo, con conseguente assegnazione nella sede lavorativa spettante.

Si premette in

FATTO

1. – Con bando pubblicato il 6 agosto 2021 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie speciale «*Concorsi ed esami*» n. 62, la Commissione RIPAM ha indetto il «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*», avvalendosi, per l'organizzazione e la realizzazione delle fasi concorsuali, del supporto di Formez PA.

2.– Parte resistente, al fine di selezionare i candidati più meritevoli, ha previsto lo svolgimento delle seguenti fasi concorsuali:

- i) prova scritta, unica per tutti i codici di concorso;
- ii) valutazione dei titoli.

Ebbene, l'odierna parte ricorrente è stata convocata per lo svolgimento dell'unica prova scritta, per il cui superamento la *lex specialis* ha richiesto «**il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi)**» (cfr. art. 7, comma 2, del bando di concorso).

Per quanto di interesse, in riferimento alla valutazione dei titoli, parte resistente ha deciso di attribuire, ai sensi dell'art. 6, comma 2, «a) *sino a punti 6,00 per il voto di laurea (con riferimento al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per l'ammissione al concorso): i. (...) xv. da 92 a 95, punti 1,00; (...) Qualora la laurea sia stata conseguita non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda, individuato ai sensi dell'art. 4, comma 2, i punteggi previsti dalla presente lettera sono raddoppiati*». Lo stesso comma ha, poi, disposto l'assegnazione, come si avrà modo di approfondire nel prosieguo, di **ulteriori 2,00 punti per il possesso di: «diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso»** (cfr. art. 6, «*Valutazione dei titoli e ammissione alla prova scritta*»).

3. – Una volta pubblicati gli esiti sull'area personale resa a disposizione dei partecipanti, accedendo al proprio portale, l'odierno ricorrente ha appurato di aver proficuamente superato la prova scritta, ottenendo un punteggio **pari a 23,25/30**.

In vero, il **14 gennaio u.s.**, sono state rese note sul sito dell'amministrazione le graduatorie dei candidati idonei e vincitori, per ciascun distretto, contestualmente all'avviso di apertura di una finestra temporale (dal 20 al 28 gennaio u.s.) entro la quale i candidati risultati vincitori, come parte ricorrente, hanno indicato la sede di preferenza.

A questo punto, il Dott. D'Amico ha appurato di aver conseguito **29 punti complessivi**, ripartiti rispettivamente in:

- 23,25 punti per la prova scritta;
- **5,75 punti per i titoli in suo possesso** (*cfr.* Titoli, in atti).

4. – Il 9 febbraio u.s. è stato pubblicato un avviso sul sito *web* del Ministero della Giustizia recante l'assegnazione delle sedi di destinazione dei vincitori e il relativo calendario di convocazione per ogni distretto per la firma del contratto di lavoro.

5. – L'odierno ricorrente, in conseguenza dell'erroneo punteggio attribuitogli, è stato lesa dalla mancata attribuzione di **due punti ulteriori per il titolo di laurea, magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG-01) in suo possesso, dichiarata in domanda come titolo di accesso.**

Titolo di studio dichiarato per l'ammissione al concorso

Titolo di studio:

Laurea magistrale - LMG/01 Giurisprudenza

Data di conseguimento:

21 ottobre 2015

Luogo di conseguimento:

Università degli Studi di Palermo, Palermo

Voto conseguito:

95/110

Pertanto, gli sono stati attribuiti **solì 5,75 punti** per titoli, di cui: **1 punto** per il voto di laurea; **1** ulteriore punto per aver conseguito la laurea nel 2015, quindi entro 7 anni dal termine ultimo di presentazione della domanda; **3** punti per aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense in data 10/11/2020, e **0,75** punti per il Master di II livello conseguito, come riportato dall'art. 6 della *lex specialis*.

Tuttavia, si è evidentemente creato un netto corto-circuito nell'assegnazione dei punteggi per titoli di laurea tra i candidati in possesso della laurea specialistica, intesa come naturale proseguimento della triennale, e coloro i quali, come il ricorrente, sono in possesso della laurea magistrale a ciclo unico, **seppur equivalenti per durata e valore, sebbene il titolo dallo stesso dichiarato sia superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso (rappresentato dalla laurea triennale).**

6. – Al fine di verificare la regolarità del punteggio attribuitogli per i titoli in suo possesso, in vista della tutela amministrativa e giurisdizionale dei propri interessi legittimi, l'odierno ricorrente ha ritualmente notificato, per il tramite degli scriventi, apposita istanza di accesso agli atti.

Precisamente, ha richiesto all'Amministrazione l'ostensione dei verbali attinenti la valutazione dei titoli, nonché le generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati.

L'istanza di accesso, all'atto di proposizione del presente ricorso, non è ancora stata esitata dall'Amministrazione resistente, sicché ci si riserva di formulare ulteriori censure in seguito all'ostensione di tutti gli atti richiesti.

Quanto sin qui illustrato dimostra che parte ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe per il seguente motivo di:

DIRITTO

I. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.6, COMMA 2, LETT. I DELLA LEX SPECIALIS – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 9 LUGLIO 2009 (G.U. 7 OTTOBRE 2009 N. 233) - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 80/2021 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Come anticipato in fatto, l'odierno ricorrente ha subito un pregiudizio tale da ledere il principio di uguaglianza solennemente sancito dalla Carta Costituzionale, nonché i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione che frustra del tutto illegittimamente le sue aspettative. **Ciò è dipeso dalla mancata attribuzione di due punti ulteriori per il titolo di studio in suo possesso.**

Procedendo con ordine, l'art. 2 del bando di concorso in oggetto, rubricato "*Requisiti per l'ammissione*", richiede, **alternativamente**, ai fini dell'ammissione alla procedura concorsuale e per il profilo d'interesse, il possesso della laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici, della laurea magistrale LMG/01, della laurea specialistica (LS 22/S o 102/S) ovvero del diploma di laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza.

In particolare, l'art. 6, comma 2, lett. i), della *lex specialis*, ha stabilito il riconoscimento di un punteggio proporzionale al voto di laurea ottenuto dai candidati e di due **ulteriori punti per <i.**

diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: punti 2,00”.

La disposizione sopra riportata, nella sua formulazione, è stata erroneamente applicata in capo al ricorrente.

Infatti, la *lex specialis* ha consentito l’attribuzione di ben 2 punti a quei concorrenti che, appartenendo al cd. “vecchio ordinamento”, ossia a quello disciplinato dal DM 509/1999, hanno conseguito il titolo accademico mediante la formula “3+2” (laurea triennale, seguita da due anni di specialistica al fine di conseguire il titolo magistrale).

Sulla base di tale assunto, **l’Amministrazione sembrerebbe considerare i due anni di laurea specialistica alla stregua di un “eventuale ulteriore titolo universitario” e non già come naturale prosieguo del corso di studi triennale, quale invece è.**

Eppure, se ad una prima lettura tale disposizione sembrerebbe attribuire meritocraticamente un punteggio maggiore (due punti!) a chi abbia conseguito più titoli accademici validamente spendibili ai fini della procedura concorsuale considerata, a farne le spese è stato l’odierno ricorrente.

La stesso, all’atto della presentazione della domanda di ammissione, ha regolarmente dichiarato il possesso della Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli studi di Palermo nel 2015.

Titolo di studio dichiarato per l’ammissione al concorso

Titolo di studio:

Laurea magistrale - LMG/01 Giurisprudenza

Data di conseguimento:

21 ottobre 2015

Luogo di conseguimento:

Università degli Studi di Palermo, Palermo

Voto conseguito:

95/110

Sorprendentemente, sulla base dell’art. 6, comma 2, lett. i, l’Amministrazione ha assegnato due punti a quanti abbiano conseguito il proprio titolo mediante la modalità cd. “3+2” (triennale e specialistica), rispetto a quanti, come il ricorrente, abbiano conseguito una laurea magistrale “a ciclo unico” (con il DM 270/2004, infatti, la laurea in Giurisprudenza è tornata a “ciclo unico”), pur trattandosi del medesimo titolo accademico e di piani studio del tutto sovrapponibili!

La Commissione, evidentemente, ha ritenuto che tale titolo non dovesse esser oggetto di valutazione anche come "titolo ulteriore" ai sensi della lettera b) dell'art. 6 del Bando.

Siffatta determinazione, tuttavia, deve ritenersi palesemente illegittima, per violazione delle norme e dei principi indicati in rubrica e per contrasto con le stesse disposizioni del bando di concorso, dalla cui complessiva lettura è certamente possibile trarre l'indicazione della chiara volontà di valorizzare in maniera **distinta** (ma concorrente e non alternativa) il possesso del titolo minimo richiesto per l'accesso ed il possesso di un titolo che rispetto a quest'ultimo costituisca un *quid pluris*. A riprova di quanto finora affermato, è possibile citare il **Decreto Interministeriale approvato il 9 luglio 2009, sulla base dell'accordo tra l'allora MIUR e la stessa Pubblica Amministrazione, resosi necessario per garantire le "Equiparazioni tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi"**.

Con il Decreto in questione, appunto, **è stata sancita l'equiparazione dei titoli accademici riportati nella tabella allegata al Decreto stesso, fra i quali i vari ordinamenti facenti capo al corso di laurea in Giurisprudenza.**

Per completezza espositiva e a riprova di quanto affermato, si riporta l'estratto della tabella che riguarda il titolo di laurea in Giurisprudenza, qui preso in considerazione:

EQUIPARAZIONI TRA LAUREE DI VECCHIO ORDINAMENTO, LAUREE SPECIALISTICHE E LAUREE MAGISTRALI

Ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi:

- nei bandi che fanno riferimento all'ordinamento previgente al DM 509/99, ai relativi diplomi (colonna 1) sono equiparati tutti i diplomi delle corrispondenti classi DM 509/99 (colonna 3) e DM 270/04 (colonna 4);
- nei bandi che fanno riferimento all'ordinamento DM 509/99, ai relativi diplomi (colonna 3) sono equiparati il corrispondente diploma dell'ordinamento previgente al DM 509/99 (colonna 1) e il/i diplomi delle corrispondenti classi DM 270/04, disposte nella casella adiacente della colonna 4;
- nei bandi che fanno riferimento all'ordinamento DM 270/04, ai relativi diplomi (colonna 4) sono equiparati il corrispondente diploma dell'ordinamento previgente al DM 509/99 (colonna 1) e il/i diplomi delle corrispondenti classi DM 509/99, disposte nella casella adiacente della colonna 3;
- nei bandi che fanno riferimento all'ordinamento DM 509/99 o all'ordinamento DM 270/04 sono equiparati tra loro i diplomi relativi alle classi contenute nella stessa casella.

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4
DIPLOMA DI LAUREA (DL)	RIFERIMENTO NORMATIVO	LAUREE SPECIALISTICHE DELLA CLASSE (DM 509/99)	LAUREE MAGISTRALI DELLA CLASSE (DM 270/04)
Giurisprudenza	Tabella III del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 11.2.1994 in G.U. n. 148 del 27.6.1994, DM 31.5.1995 in G.U. n. 266 del 14.11.1995 e D.M. 8.8.1996 in G.U. n. 236 del 8.10.1996	22/S Giurisprudenza 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica	LMG/01 Giurisprudenza

Alla luce di quanto fin qui considerato, la decisione dell'Amministrazione di attribuire i due punti in più a chi, oltre alla laurea triennale, abbia conseguito anche il titolo specialistico risulta gravemente iniqua, dato che **attribuisce un immeritato vantaggio, non basato su alcun criterio meritocratico, fondato soltanto sulla diversa modalità di gestione del medesimo corso di laurea nell'arco di svariati anni e dell'avvicinarsi degli ordinamenti accademici.**

L'agere amministrativo non solo si pone in contrasto con il Decreto summenzionato, ma anche con l'art. 14, comma 1, del Decreto Legge 80/2021, il quale sancisce che «(...) i titoli valutabili ai sensi del presente comma, con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso, sono soltanto i seguenti:

a) votazione relativa al solo titolo di studio richiesto per l'accesso (...)

b) ulteriori titoli universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a concorso, per i soli profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13, comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i) (...) ».

Sicché, diviene del pari evidente, come ampiamente ribadito, che il bando debba essere letto ed interpretato nel senso che, con l'art. 6, sia stato previsto, alla lettera a), un punteggio fisso per il titolo di accesso, parametrato in base al voto conseguito; ed un punteggio ulteriore, lettera b), per l'eventuale possesso di un titolo universitario superiore a quello previsto come base per l'accesso.

In sintesi, è del tutto logico che il possesso della **Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza** (di durata "quinquennale", equipollente al Diploma di Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento, ed idonea ad assicurare una formazione di livello "avanzato" per l'esercizio di professioni regolamentate e attività di elevata qualificazione), doveva e deve poter comportare l'attribuzione sia del punteggio, sulla base del voto, previsto dalla lettera a); sia del punteggio aggiuntivo, come titolo superiore, e quindi ulteriore rispetto a quello base per l'accesso, previsto dalla successiva lettera b) -i.

A confermare le illustrate considerazioni è l'art. 2 del bando, che richiama quale requisito di ammissione la laurea a ciclo unico in Giurisprudenza, con un riferimento a sè stante e in un rigo a parte rispetto agli ulteriori titoli, proprio perchè **la stessa non può essere intesa come titolo ulteriore, bensì superiore.**

laurea magistrale (LM) in: LMG/01 Giurisprudenza;
nonche', nei soli limiti di cui ai commi 1 e 5 dell'art. 1, in possesso di:
laurea (L) in: L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; e titoli equiparati ed equipollenti;
ovvero
diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL) in: Economia e commercio; Scienze politiche; e titoli equiparati ed equipollenti;
ovvero
laurea specialistica (LS) in: 64/S Scienze dell'economia; 84/S Scienze economico-aziendali; 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali; 60/S Relazioni internazionali; 70/S Scienze della politica; 71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni; 88/S Scienze per la cooperazione allo sviluppo; 89/S Sociologia; 99/S Studi europei; e titoli equiparati ed equipollenti;
ovvero
laurea magistrale (LM) in: LM-77 Scienze economico-aziendali; LM-87 Servizio sociale e politiche sociali; LM-52 Relazioni internazionali; LM-56 Scienze dell'economia; LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM-90 Studi europei; e titoli equiparati ed equipollenti;

Invece, l'odierno ricorrente si è visto illegittimamente attribuire solamente il punteggio sulla base del voto di laurea, raddoppiato poiché ha conseguito il titolo negli ultimi sette anni, e dell'abilitazione all'esercizio della professione (che si può conseguire SOLO al termine di un corso di laurea superiore alla triennale)!!!!

Senza considerare i controlli a campione che parte resistente è tenuta ad effettuare sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato utilmente collocato in graduatoria. Se parte ricorrente avesse inserito la laurea a ciclo unico alla voce *“diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea Triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso”*, sarebbe incorsa in una dichiarazione mendace e nella esclusione dalla selezione.

Tale questione non è nuova al giudice amministrativo.

Ed infatti, Codesto Ecc.mo TAR, si è già espresso con sentenza del 3 marzo u.s. sulla medesima questione facendo proprio l'orientamento secondo il quale *«deve trovare accoglimento la censura afferente il mancato riconoscimento di due punti per la laurea magistrale, trattandosi di titolo in merito al quale la Sezione, sebbene in sede di deliberazione cautelare (ordinanza n. 1739 del 14 febbraio 2022), ha rilevato che “nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate” (Tar Lazio, Sezione III ter, n. 12613/2021)»* (TAR Lazio, sede di Roma, Sez. IV, Sent. N. 2520/2022).

A confermare quanto sopra esposto Codesto Ecc.mo Tribunale, che in un caso analogo, infatti, ha ritenuto che una volta *«stabilita l'equipollenza con la laurea del vecchio ordinamento a ciclo unico vantata dal-omissis-, il ricorrente è quindi risultato sostanzialmente discriminato rispetto ai colleghi titolari di un diploma articolato su due livelli ex DD.MM. 509/1999 e 270/2004, ed in particolare rispetto a quelli in possesso di una laurea specialistica/magistrale che, per la sola diversa struttura dei cicli di studio, possono presentare come titolo di accesso la propedeutica laurea triennale, ottenendo il punteggio aggiuntivo con quella di secondo livello. Ne consegue l'illogicità e l'irragionevolezza del divieto di valutazione della laurea cd. vecchio ordinamento tra*

i titoli aggiuntivi in quanto discriminatoria rispetto ai partecipanti in possesso di diplomi di laurea equipollenti ma sostanzialmente favoriti dalla lex specialis di concorso. Ne consegue l'illegittimità delle disposizioni del bando nella parte in cui non consentono al ricorrente di far valere come titolo aggiuntivo la laurea del vecchio ordinamento» (T.A.R. Lazio, Roma, sez. Terza, Sent. n. 6547/2021).

Donde la fondatezza del presente motivo di ricorso.

I.II. SULL'INTERESSE DI PARTE RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA

L'odierno ricorrente, come si può evincere anche dai documenti agli atti, ha conseguito il titolo di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Palermo.

Dunque, visto l'attuale posizionamento del ricorrente, dovuto a causa delle gravi ed evidenti illegittimità presenti nel caso di specie (**posizione n. 376** della graduatoria dei vincitori), lo stesso è **ad oggi, lesa dall'attribuzione, assolutamente irragionevole ed immotivata, di un punteggio complessivo, pari a 29, inferiore a quello spettante (31: 29 punti complessivi già attribuiti + 2 ulteriori punti per l'equiparazione del titolo in possesso dell'odierno ricorrente ad una laurea 3+2), viziato dall'errato computo del titolo di laurea, il che ha determinato una lesione che gli è valsa l'errata collocazione nella graduatoria dei vincitori.** Viceversa, qualora gli venisse riconosciuto il punteggio di 31, in virtù dei due punti ulteriori per la laurea conseguita e dichiarata, **lo stesso risulterebbe collocato alla posizione n. 266** nella graduatoria dei vincitori, in una posizione superiore a quella ottenuta dalla seguente candidata, la Dott.ssa D'Angelo, meno giovane del ricorrente, della quale sono state richieste le generalità:

Firrito	Fabrizio	31	22,5	8,5	265	04/05/1989				GIURI
D'Angelo	Vita	31	27	4	266	20/03/1980				GIURI
Streva	Giovanni	30,875	28,875	2	267	29/05/1982			Si	GIURI

Parte ricorrente otterrebbe, altresì, una posizione superiore nella graduatoria dei vincitori rispetto a quella della seguente candidata, la Sig.ra Martinico Maria, della quale sono state individuate le generalità per le vie brevi:

carra	valentina	29,275	24,375	4,9	355	31/07/1981				
MARTINICO	MARIA	29,25	24,75	4,5	356	28/01/1977				
Vecchio	Gianluca Carmelo	29,25	23,25	6	357	16/09/1996				

Per gli effetti sarebbe stato assegnato all'ufficio giudiziario legittimamente spettante.

Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittima mancata attribuzione degli **ulteriori 2 punti per il titolo di laurea in suo possesso, affinché venga disposta la collocazione del ricorrente nella posizione spettante della graduatoria dei candidati vincitori.**

* * *

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Si confida che i motivi di ricorso dimostrino ampiamente la sussistenza del *fumus boni iuris* del gravame.

Ugualmente evidenti sono le ragioni di gravità e urgenza su cui si fonda la richiesta cautelare, considerato che i provvedimenti impugnati comportano un'errata attribuzione del punteggio a danno di parte ricorrente, con conseguente ingiusta collocazione alla 376° posizione nella graduatoria di merito, concretizzandosi un danno personale oggettivamente irreparabile, in considerazione dei molteplici aspetti negativi che tale circostanza inevitabilmente comporta anche sotto il profilo esistenziale (c.d. effetto *sliding doors*).

Straordinariamente, si è in presenza di una prova unica: si sono svolte, da giorno 21 febbraio fino al 25 febbraio u.s., le convocazioni dei vincitori per la firma dei contratti di lavoro.

Pertanto, solo una pronuncia come quella richiesta consentirebbe all'amministrazione di includere l'odierna parte ricorrente nella posizione legittimamente spettante nella graduatoria *de qua*, **evitando ulteriori oneri ed aggravii**, adottando per tempo le misure necessarie ai fini della rettifica del punteggio erroneamente assegnato al Dott. D'Amico per il titolo di laurea in suo possesso. **La tutela cautelare si rende inevitabilmente necessaria per apprestare tempestivo rimedio all'errore in cui è evidentemente incorsa l'Amministrazione**

Vale la pena evidenziare che a corroborare le esigenze dell'odierno ricorrente in merito al riconoscimento di due punti ulteriori, Codesto Ecc.mo TAR ha recentemente statuito che «*Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale*» (Tar Lazio, Sezione III ter, n. 12613/2021) e ha ritenuto di **accogliere «la domanda cautelare e, per l'effetto, sospende[re] l'esecuzione del provvedimento impugnato, nei limiti di cui in motivazione; e, conseguentemente, onera[re] la precedente Amministrazione del rinnovato esame della posizione della ricorrente, secondo quanto pure in motivazione specificato»**(TAR Lazio - Roma, sez. IV, Ord. Cau. n. 1739 del **14 febbraio 2022**; da ultimo, Ord. cau. n. 1645 del **14 marzo 2022**).

Da quanto esposto risulta chiaro che al ricorrente spettino gli ulteriori 2 punti per il possesso della laurea magistrale **in quanto titolo superiore a quello richiesto per l'accesso**. Nè si poteva richiedere allo stesso di inserirla quale "titolo ulteriore" quale proseguimento della triennale, non essendolo (trattandosi di laurea a ciclo unico!), a pena peraltro di dichiarazioni mendaci.

Ove non accolta la presente istanza cautelare e consentito a parte ricorrente di aver rettificato il punteggio conseguito, la stessa sarebbe, viceversa, ingiustamente ed irreparabilmente pregiudicata. La lesione acquisirebbe maggiore pregnanza qualora il ricorrente fosse costretto ad attendere la fissazione dell'udienza di merito. È sin troppo evidente, infatti, che in tale - non auspicata - ipotesi, la procedura sarebbe già giunta alla sua naturale conclusione, e il ricorso si profilerebbe, in altri termini, proposto inutilmente.

* * *

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Parte ricorrente ha già notificato all'odierna resistente un'istanza di accesso alle generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati, attendendo riscontro, individuandone una per le vie brevi.

In attesa che parte resistente esiti l'istanza, si chiede, dunque, di poter essere autorizzati alla **notifica per pubblici proclami**, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo *online* dell'amministrazione resistente, *ex art. 41 c.p.a.*, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza. In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

Tutto ciò premesso, voglia codesto

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

- **in via istruttoria**: ove ritenuto necessario, disporre *ex art. 41 c.p.a.*, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;

- **in via cautelare**: sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, e, per gli effetti, ordinare all'Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio per il titolo di laurea assegnato a parte ricorrente (+ 2 punti per la laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza in suo possesso), dichiarata in domanda nell'apposita sezione, con conseguente rettifica in aumento del punteggio per titoli (7,75, anziché 5,75) e di quello complessivo (31, anziché 29) dalla stessa riportato nella graduatoria dei candidati vincitori e relativa inclusione nella posizione legittimamente spettante per il Distretto della Corte d'Appello di Palermo;

- **nel merito**: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, con conseguente inclusione di parte ricorrente, nella posizione e con il punteggio legittimamente

spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori e conseguentemente essere assegnata alla sede lavorativa spettante;

- **nel merito e in subordine**: condannare le Amministrazioni intimare al risarcimento dei danni patiti e patendi comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente per opporsi alla sua illegittima collocazione nella graduatoria di merito e conseguentemente di essere stata esclusa dalla assegnazione della sede lavorativa spettante.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 325,00.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali che si dichiarano antistatari.

Palermo - Roma, 14 marzo 2022

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Ciro Catalano

Avv. Irene Contorno